



**Statuto dell'Associazione denominata  
UNITALIA - Unione degli interpreti e dei traduttori d' Italia  
con sede in Via Casilina 233, 00176 Roma  
Approvato dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione del 4 novembre 2002**

◇ **TITOLO I – COSTITUZIONE E SEDE**

---

◆ **Articolo 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA**

È costituita, con sede in Roma, l'Associazione di categoria denominata "UNITALIA – Unione degli interpreti e dei traduttori d'Italia", organizzazione di rappresentanza professionale delle persone che operano in qualità di interpreti e traduttori.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e di durata illimitata.

L'Associazione può aprire uffici di rappresentanza o sedi decentrate, di rilievo regionale o interregionale, in Italia e all'Estero.

Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto regola l'ordinamento e la ripartizione delle competenze fra la sede centrale e quelle decentrate.

◆ **Articolo 2 – LOGO**

L'utilizzo del logo, di acronimi od altri simboli identificativi dell'Associazione da parte dei Soci è sottoposto alla previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, nei limiti e secondo le norme contenute nel Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

◇ **TITOLO II – FINALITA'**

---

◆ **Articolo 3 – FINALITA'**

L'Associazione rappresenta i professionisti effettivamente operanti nel settore della traduzione e dell'interpretariato a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Essa si prefigge di:

- 1) promuovere la collaborazione con gli Istituti di formazione dei traduttori e degli interpreti riconosciuti e con le Università;
- 2) promuovere l'aggiornamento professionale dei traduttori e degli interpreti;
- 3) promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione;
- 4) garantire, sotto l'aspetto etico e sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo e dipendente, dei traduttori e degli interpreti, anche tramite l'elaborazione di contratti tipo;
- 5) tutelare gli interessi economici e giuridici dei propri Soci;
- 6) promuovere iniziative legislative volte al riconoscimento:
  - a) di uno stato giuridico professionale;
  - b) del diritto d'autore a favore dei traduttori.
- 7) promuovere il riconoscimento di uno stato giuridico universitario per i traduttori e gli interpreti che insegnano negli istituti statali e riconosciuti;
- 8) promuovere l'istituzione di un albo ufficiale di traduttori ed interpreti;
- 9) stipulare contratti di lavoro nazionali;
- 10) svolgere funzioni di rappresentanza sindacale;
- 11) stabilire tariffe di preparazione dei servizi;
- 12) esercitare azione conciliativa nelle controversie di lavoro tra associati e terzi;

- 13) promuovere ed organizzare, in via esemplificativa ma non tassativa, convegni, tavole rotonde, congressi, corsi di formazione e di aggiornamento ed altre iniziative analoghe a carattere nazionale ed internazionale;
- 14) promuovere, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a fornire ai Soci forme di previdenza ed assistenza integrativa;
- 15) promuovere la sensibilizzazione dei propri soci a dotarsi di una copertura assicurativa.

Nell'azione tesa al conseguimento delle finalità di rappresentanza l'Associazione si impegna a promuovere la crescita della persona e a sviluppare un programma organico di formazione permanente.

♦ **Articolo 4 – SCOPI PARTICOLARI**

In particolare l'Associazione si propone di:

- 1) assicurare ai propri Soci l'informazione relativa alla propria categoria, gestendola e divulgandola, anche in qualità di editore, con qualsiasi mezzo di informazione collegato alle proprie finalità istituzionali;
- 2) esercitare ogni altra funzione o compito che derivi dal presente Statuto, da leggi e regolamenti;
- 3) favorire l'adesione, propria e dei propri associati, ad organizzazioni internazionali che perseguano scopi analoghi.

◇ **TITOLO III – SOCI**

---

♦ **Articolo 5 – SOCI**

Nell'Associazione si distinguono diverse categorie di Soci: ordinari, praticanti, onorari ed aggregati.

Soci ordinari: possono essere ammesse in questa categoria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, soltanto le persone fisiche che svolgano attività non occasionale e retribuita di traduttore e/o interprete. Gli iscritti ad altre associazioni appartenenti alla F.I.T. sono ammessi sulla base della reciprocità di trattamento.

Soci praticanti: possono essere ammessi in questa categoria quei traduttori e/o interpreti che, pur essendo in possesso delle qualifiche e dei requisiti richiesti, non abbiano ancora maturato l'esperienza professionale per essere ammessi nella categoria dei Soci ordinari. La permanenza nella categoria dei Soci praticanti non può protrarsi oltre i tre anni. Sono ammissibili, ed equiparati ai soci praticanti, gli assistenti di congresso.

Soci onorari: possono essere ammesse in questa categoria persone fisiche che abbiano dato un contributo determinante nel campo della traduzione e/o dell'interpretariato o che abbiano sostenuto l'Associazione moralmente o materialmente.

Soci aggregati: possono far parte di questa categoria persone fisiche quali cultori di materie strettamente connesse alla traduzione, studiosi di problemi teorici della traduzione e/o dell'interpretariato, nonché persone giuridiche, limitatamente a istituti universitari, scuole superiori per interpreti e traduttori riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, enti culturali che svolgano o abbiano svolto attività idonee al conseguimento degli scopi sociali.

È consentito l'accesso all'Associazione, previa stipula di apposita convenzione, ai titolari di agenzie di traduzione e ai membri di altre organizzazioni che operino come agenzie. A questa categoria è interdetta la possibilità di ricoprire cariche sociali.

♦ **Articolo 6 – AMMISSIONE DEI SOCI**

Per l'ammissione in qualità di Socio ordinario si richiede la presentazione di una domanda, in carta semplice, corredata da certificazione attestante il titolo di studio, l'avvenuto pagamento delle quote associative e un curriculum professionale documentato secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

E' prevista l'ammissione per "chiara fama" valutata, in ogni singolo caso, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Per l'ammissione in qualità di Socio praticante si richiede altresì, in allegato alla domanda, la produzione della documentazione attestante il titolo di studio ed il rispetto delle procedure previste dalle norme attuative di cui al suddetto Regolamento.

Sono attribuiti, su proposta di almeno un membro del Consiglio Direttivo, i titoli di Socio onorario e Socio aggregato.

Sulla domanda di associazione decide il Consiglio Direttivo.

La decisione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'interessato entro sette giorni dalla delibera.

Su eventuali contestazioni è possibile ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri che decidono secondo la relativa procedura contenuta nel Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

♦ **Articolo 7 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

I contributi associativi sono costituiti da una quota annuale da versarsi, nella misura e secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo, da parte del Socio.

È facoltà del Consiglio Direttivo differenziare, per mezzo di una diversa contribuzione, le varie tipologie di Soci.

Il versamento dei contributi associativi è a fondo perduto e pertanto detti contributi non potranno, in nessun caso, essere rivalutati o ripetibili.

Il versamento di detti contributi non genera diritti di partecipazione ed in particolare non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

La quota annuale fa sempre riferimento all'anno solare in corso e deve essere versata entro il 31 marzo.

L'Assemblea straordinaria può deliberare contributi eccezionali a carico di tutti i Soci per evenienze impreviste di particolare importanza.

I Soci onorari sono esonerati dal versamento di contributi associativi.

♦ **Articolo 8 - DOVERI DEI SOCI**

I Soci sono tenuti a rispettare i doveri di correttezza, lealtà, dignità e decoro così come sono formalizzati nel Codice deontologico.

I Soci, nell'esercizio della propria professione, sono tenuti al segreto professionale nei modi e nei termini specificati nel Codice deontologico.

È competenza del Consiglio Direttivo l'approvazione del Codice deontologico.

È dovere di ogni Socio la cura dell'aggiornamento professionale, la promozione dello spirito di collaborazione tra colleghi e il mantenimento di un atteggiamento di lealtà con gli stessi.

L'inosservanza di suddetti obblighi può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, come previste dal Regolamento di esecuzione.

♦ **Articolo 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

Si perde la qualità di Socio nei seguenti casi:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni;
- 3) per cessazione, da oltre sei mesi, dell'attività in base alla quale è avvenuta l'ammissione;
- 4) per decadenza, esclusione o espulsione.

Agli effetti della corresponsione dei contributi associativi le dimissioni volontarie sono efficaci dall'anno successivo a quello nel corso del quale vengono presentate.

È ritenuto decaduto il Socio che non abbia versato la quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio decaduto può essere riammesso osservando le formalità di cui all'articolo 6 e previo pagamento degli arretrati.

L'esclusione e l'espulsione vengono decise dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione, con decisione immediatamente esecutiva, a carico del Socio che si renda protagonista di gravi violazioni dello Statuto o delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, che rifiuti di rispettare le decisioni degli Organi sociali, che violi le disposizioni contributive dell'Associazione, nonché con il proprio comportamento offenda il prestigio o danneggi gli interessi sociali.

L'espulsione può essere deliberata nei confronti del Socio la cui condotta abbia violato le norme deontologiche.

Avverso le deliberazioni di esclusione e di espulsione il Socio può ricorrere, a mezzo lettera raccomandata, al Comitato dei Probiviri nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

Tale ricorso ha effetto sospensivo sul provvedimento adottato.

◆ **Articolo 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Sindaci;
- 5) il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

**CAPO I - ASSEMBLEA**

◆ **Articolo 11 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

Hanno diritto di voto solo i Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente e dei contributi straordinari a carattere generale, e i Soci onorari.

L'Assemblea rappresenta tutti i Soci e le sue delibere obbligano gli stessi nei limiti dello Statuto.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno, entro la fine di maggio, e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da un terzo dei Soci in regola con i pagamenti.

◆ **Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione può essere inviato anche tramite posta elettronica all'ultimo indirizzo comunicato ufficialmente agli uffici di segreteria dell'Associazione.

Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata dal Presidente con sette giorni di anticipo.

◆ **Articolo 13 - RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, almeno la maggioranza semplice dei Soci con diritto di voto.

Qualora non possa validamente riunirsi all'ora stabilita per mancanza del numero legale, l'Assemblea si riunisce validamente trascorsa un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è valida quando siano presenti, o rappresentati per delega, in prima convocazione i due terzi e in seconda convocazione la metà più uno dei Soci che hanno diritto al voto.

Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

L'Assemblea, di volta in volta, nomina un segretario verbalizzante che assiste il Presidente.

Dell'adunanza è redatto, su apposito registro, il verbale, il quale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

◆ **Articolo 14 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

I Soci aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad un altro Socio che abbia diritto di voto.

Un Socio non può detenere più di tre deleghe.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il Presidente verifica la validità delle deleghe e constata la regolare costituzione dell'Assemblea.

◆ **Articolo 15 – VOTAZIONI**

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, per le elezioni alle cariche sociali si procede con il sistema della votazione segreta.

È prevista la possibilità, in mancanza di organizzazione a livello locale, di esprimere il voto per corrispondenza nei limiti e secondo le norme contenute nel Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative dell'anno precedente e che risultino iscritti negli elenchi predisposti dal Presidente, di concerto con il

Tesoriere, e consegnati ad un membro delegato del Consiglio Direttivo in busta chiusa la mattina precedente il giorno delle votazioni.

I soci di recente ammissione, o che non risultino inseriti nei suddetti elenchi, possono essere ammessi a votare previa produzione della prova attestante l'avvenuto regolare pagamento della propria quota.

♦ **Articolo 16 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) deliberare le linee e gli orientamenti della politica associativa;
- 2) deliberare sulla relazione del Presidente circa l'attività svolta nell'anno precedente;
- 3) approvare i bilanci e i preventivi di spesa annuali dell'Associazione;
- 4) eleggere, tra i componenti l'Assemblea, i componenti del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente;
- 5) eleggere il Collegio dei Sindaci, tra cui il Presidente;
- 6) deliberare su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno e concernente la categoria e gli scopi sociali;
- 7) adempiere ad ogni altra attribuzione prevista dal presente statuto, da leggi e da regolamenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

♦ **Articolo 17 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) apportare modifiche allo Statuto, affidando al Consiglio Direttivo la materiale stesura delle proposte emendative;
- 2) revocare il mandato al Presidente o ai membri del Consiglio Direttivo in caso di loro grave inadempienza nei confronti dell'Associazione;
- 3) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- 4) deliberare su quant'altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

Per quanto concerne i punti 1), 2) e 3) le delibere sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e, per quanto riguarda il punto 4), a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

## CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

♦ **Articolo 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea.

Fra questi membri il Consiglio Direttivo elegge, a sua volta, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La riunione del Consiglio Direttivo per la nomina delle cariche sociali deve avere luogo immediatamente dopo la chiusura dell'Assemblea in cui sono stati eletti i Consiglieri.

I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare almeno a una riunione all'anno, pena la decadenza.

Il membro del Consiglio cessato dalla carica a qualsiasi titolo viene sostituito automaticamente con il primo dei non eletti o, in mancanza, procedendo ad una nuova apposita votazione di Assemblea.

Per essere eletti Consiglieri è necessario formalizzare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea, fornendo un breve curriculum vitae attestante esperienza pluriennale nel campo della traduzione e/o dell'interpretariato.

Il Consiglio Direttivo escluderà gli aspiranti candidati privi di sufficienti requisiti.

Avverso le deliberazioni di esclusione l'aspirante candidato può ricorrere, a mezzo lettera raccomandata, al Comitato dei Probiviri nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

Tale ricorso, che ha effetto sospensivo sul provvedimento adottato, impone lo spostamento della seduta assembleare di elezione.

♦ **Articolo 19 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria due volte all'anno su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente ovvero quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Tale convocazione può essere diramata anche per lettera semplice o via posta elettronica, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine indicato potrà essere ridotto a dieci giorni.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo si tengono in linea di massima nei mesi di maggio e ottobre, nella sede di volta in volta decisa dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rappresentati per delega. Le deleghe possono essere conferite solo agli aventi diritto al voto e non possono essere cumulate in numero maggiore di una.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### ♦ **Articolo 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo discute e delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Ciascuno dei membri può proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, comunicandoli al Presidente almeno dieci giorni prima della riunione.

In via esemplificativa e non tassativa, il Consiglio Direttivo:

- 1) delibera su tutte le materie, inerenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria, che siano genericamente idonee al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano dal presente Statuto riservate all'Assemblea;
- 2) attua le delibere dell'Assemblea;
- 3) esamina e propone all'Assemblea il bilancio e il preventivo di spesa redatti dal Tesoriere;
- 4) determina i contributi da versarsi da parte dei Soci;
- 5) predispone annualmente il tariffario nazionale;
- 6) vigila sulla esatta applicazione delle norme del presente Statuto;
- 7) delibera sulle proposte di esclusione o di espulsione di Soci, sull'istituzione di Commissioni di studio e operative, sulla nomina dei membri di tali Commissioni e su quella dei Probiviri;
- 8) redige ed adotta il codice deontologico, le norme di comportamento e le regole sulle incompatibilità tra le cariche elettive, le istituzioni politiche e gli altri enti;
- 9) stabilisce la data di convocazione dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni della stessa;
- 10) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- 11) delibera sulle domande di associazione o di adesione e sulle candidature;
- 12) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- 13) può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario Generale con compiti di programmazione e coordinamento delle attività sociali, predisposizione e attuazione delle deliberazioni degli organi, che risponde direttamente al Presidente;
- 14) esercita i poteri dell'Assemblea in caso di necessità e di urgenza, con l'obbligo di proporre il provvedimento adottato alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione successiva;
- 15) esercita le attribuzioni demandate dal presente Statuto, da leggi e da regolamenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri compiti, o parte di essi, al Presidente.

### **CAPO III - PRESIDENTE**

#### ♦ **Articolo 21 – PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Egli dirige e coordina le attività, ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni istituzionali, controlla e cura l'osservanza della disciplina associativa e annualmente presenta una relazione circa l'attività svolta nell'anno precedente.

Egli può rilasciare mandati generali e speciali.

Il Presidente cessa dalla carica esclusivamente in caso di dimissioni, revoca del mandato, o sopravvenuta incompatibilità.

Prende sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti d'urgenza e le iniziative ritenute necessarie nell'interesse dell'Associazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vicepresidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

#### **CAPO IV - TESORERIE**

##### **♦ Articolo 22 – TESORIERE**

Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e prepara annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.

Può nominare, tra i membri del Consiglio Direttivo, un vice tesoriere destinato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

#### **CAPO V - COLLEGIO DEI SINDACI**

##### **♦ Articolo 23 – COLLEGIO DEI SINDACI**

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità.

Il Collegio dei Sindaci esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie relative al patrimonio dell'Associazione, verifica la corrispondenza dei dati contabili con le risultanze del bilancio predisposto dal Tesoriere.

I Sindaci hanno la facoltà di partecipare all'Assemblea e alle sedute del Consiglio Direttivo.

La carica di Sindaco non è cumulabile con nessun'altra e comporta l'impossibilità di esercitare in qualunque sede il voto per delega di altri Soci.

Si rinvia al regolamento di esecuzione in merito ai requisiti per poter ricoprire la carica di sindaco.

#### **CAPO VI - COMITATO DEI PROBIVARI**

##### **♦ Articolo 24 – COMITATO DEI PROBIVARI**

Il Comitato dei Probivari dell'Associazione è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna che opera come collegio irrituale.

Il Comitato dei Probivari è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo e non revocabili nell'arco del mandato.

Dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di accertare i fatti e le contestazioni al fine di decidere sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci.

Ha il compito di decidere sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto.

Il Comitato si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni.

Il Comitato dei Probivari emette:

- 1) ordinanze, allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- 2) decisioni nel merito delle controversie sollevate;
- 3) pareri sul comportamento dei Soci in ordine al rispetto dello Statuto e all'etica professionale.

Le ordinanze e le decisioni devono essere motivate e comunicate alle parti a cura del Presidente del Comitato e sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni del Comitato sono inappellabili.

Il Consiglio Direttivo sceglierà i membri del Comitato preferibilmente tra i soci onorari.

## ◇ TITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

---

### ◆ **Articolo 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio ed il preventivo di spesa, predisposti dal Tesoriere, devono essere presentati al Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, accompagnato dalle relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Sindaci.

### ◆ **Articolo 26 – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili che per acquisto, lascito, donazione o comunque per altre cause vengano in proprietà dell'Associazione;
- 2) dalle somme destinate a riserve od accantonamenti.

L'Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Organizzazione.

### ◆ **Articolo 27 – ENTRATE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) contributi associativi ordinari e straordinari, a carico dei Soci, di cui all'articolo 7 del presente Statuto;
- 2) finanziamenti pubblici e/o privati;
- 3) donazioni e altre liberalità;
- 4) entrate provenienti da attività commerciale od altro.

Le modalità di utilizzo dei suddetti fondi sono stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

## ◇ TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

---

### ◆ **Articolo 28 – ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI**

Coloro che sono eletti dall'Assemblea in sostituzione di membri cessati dall'incarico durante l'esercizio restano in carica sino alla scadenza naturale degli organi.

### ◆ **Articolo 29 – INCOMPATIBILITA'**

Tutte le cariche sociali dell'Associazione sono incompatibili con l'appartenenza ad organi direttivi o esecutivi di partiti politici.

Sono altresì incompatibili con cariche politiche nelle amministrazioni pubbliche e cariche sociali in organizzazioni con finalità analoghe alla presente.

### ◆ **Articolo 30 – SCIoglimento**

In caso di scioglimento, da deliberarsi ai sensi dell'articolo 17, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In tal caso l'Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio e per la sua destinazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

### ◆ **Articolo 31 – NORMA DI CHIUSURA**

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si intendono valide e richiamate le norme di legge.

### ◆ **Articolo 32 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Statuto dovrà essere integrato da un Regolamento di esecuzione da redigersi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

In tale Regolamento saranno stabiliti il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione e le eventuali articolazioni territoriali e periferiche, nonché i poteri e le mansioni dei Comitati tecnici.

Sarà cura del Consiglio Direttivo redigere ed approvare il Codice deontologico dell'Associazione.

L'elezione degli organi sociali avviene, per la prima volta, in coincidenza con l'approvazione del presente Statuto in parziale deroga alle procedure statutarie.

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla delibera assembleare di adozione.

---

---

